COMUNE DI CODEVILLA

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 27/11/2014

INDICE

TITOLO I : Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento.
Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento
Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale
Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale
Articolo 4. Ordinanze

TITOLO II - Fabbricati e cortili.
Articolo 5. Fabbricati rurali
Articolo 6. Prevenzioni antincendio
Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque
Articolo 8. Stalle concimaie depositi di foraggio ed insilati
Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e letami
Articolo 10. Cani a guardia
Articolo 11. Abbeveratoi per animali

TITOLO III – Delle strade provinciali comunali interpoderali e vicinali
Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade
Articolo 13. Transito sulle strade
Articolo 14. Manutenzione ed obblighi dei frontisti
Articolo 15. Recisione di rami protesi e pulizia delle sponde

TITOLO IV - Fossi e manufatti per le acque
Articolo 16. Pozzi e manufatti per la stabilizzazione dei versanti
Articolo 17. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi
Articolo 18. Regimazione delle acque
Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali
Articolo 20. Irrigazione canali ed opere consortili
Articolo 21. Acque pubbliche

TITOLO V - Attraversamenti e rispetto dei fondi
Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati
Articolo 23. Passaggio con mezzi
Articolo 24. Passaggio su fondi demaniali
Articolo 25. Sentieri panoramici
Articolo 26. Sciami d’api

Articolo 27. Appropriazione di prodotti
Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti

TITOLO VI - Pascolo, Caccia e Pesca
Articolo 29. Ingresso e sosta greggi ed altro bestiame sul territorio Comunale
Articolo 30. Pascolo degli animali
Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
Articolo 32. Pascolo abusivo
Articolo 33. Attraversamento di centro abitato
Articolo 34. Bestiame a soccida
Articolo 35. Caccia e pesca

TITOLO VII - Attività agricole
Articolo 36. Principi generali e risicoltura
Articolo 37. Allevamenti
Articolo 38. Sistemazione dei terreni agricoli
Articolo 39. Lavorazione e gestione del terreno

TITOLO VIII - Malattie e difesa delle piante coltivate
Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante
Articolo 41. Danni da deriva
Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso
Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie
Articolo 44. Residui delle coltivazioni
Articolo 45. Terreni e vigneti incolti
Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

TITOLO IX - Malattie del bestiame e trasporto del letame
Articolo 47. Obbligo di denuncia
Articolo 48. Malattie contagiose
Articolo 49. Animali morti per malattie infettive
Articolo 50. Igiene delle stalle
Articolo 51. Trasporto del letame

TITOLO X - Vincoli forestali e prevenzione incendi
Articolo 52. Abbattimenti alberi
Articolo 53. Prevenzione incendi

TITOLO XI - Controlli e sanzioni
Articolo 54. Violazioni e loro accertamento
Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto
Articolo 56. Ripristino ed esecuzione d’ufficio
Articolo 57. Commissione Comunale

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 58. Deroga.
Articolo 59. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

ALLEGATO A – Sanzioni

ALLEGATO B – Schemi grafici

TITOLO I

Ambito di applicazione e principi generali di funzionamento

Articolo 1. Ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Rurale.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il Comune di Codevilla.

Articolo 2. Oggetto e finalità del servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale assicura, nel territorio sopra individuato, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità. L'adozione del regolamento ha lo scopo di far crescere una sensibilità ai problemi del territorio, civile, diffusa in tutti gli ambiti rurali, volta alla tutela dell'ambiente, delle persone e delle attività agricole.

Articolo 3. Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti di polizia locale. Inoltre, tale servizio, può essere svolto, su incarico specifico del Sindaco (che ne definisce il ruolo) da personale comunale od esterno, appositamente individuato per specifiche competenze tecniche, o dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza, del corpo forestale dello Stato e della Regione.

Articolo 4. Ordinanze

Il Sindaco o i Funzionari Comunali incaricati possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, ai sensi dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 267/00, dal D. Lgs. n. 165/01 e dalla vigente normativa del Codice della Strada, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni, al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo, avvalendosi se del caso, delle necessarie specifiche perizie tecniche asseveranti i contenuti tecnici posti in discussione: infrastrutturali, ambientali ed agronomici.

Le ordinanze devono contenere l'individuazione puntuale dei soggetti cui sono indirizzate e delle disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali viene effettuata l'intimazione. Indicano, inoltre, i termini assegnati per l'adempimento, i modi e termini di presentazione dell'eventuale ricorso, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II
Fabbricati e cortili

Articolo 5. Fabbricati rurali.

Per “casa rurale” si intende l’edificio destinato all’abitazione del conduttore dell’azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all’attività, deve risiedere nell’ambito territoriale dell’azienda stessa o, in alternativa, l’edificio insistente sempre nell’ambito territoriale dell’azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati. I requisiti che la casa rurale deve possedere sono gli stessi che il Regolamento Edilizio ed il Regolamento Locale di Igiene riservano alle abitazioni residenziali.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento locale d’Igiene e del Piano di Governo del Territorio. Per la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.

Articolo 6. Prevenzioni antincendio

Tutte le costruzioni ricadenti in aree agricole sono soggette alla normativa in vigore per la sicurezza e prevenzione incendi.

In particolare sono soggetti a tale disciplina gli edifici destinati a deposito di paglia e fieno, impianti per l’essiccazione di cereali, mulini per cereali, ricovero o deposito di materiali infiammabili, rimesse con più di 9 motori agricoli. Sono altresì soggetti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi i depositi di sostanze esplodenti o infiammabili per uso agricolo .

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 7. Scolo e stillicidio delle acque

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere adeguata pendenza, regolata in modo da permettere il rapido e completo allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti, delle acque d’uso domestico provenienti da pozzi, cisterne ecc..

Lo scolo delle acque provenienti dagli edifici rurali, descritto nel comma primo del presente articolo, deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel successivo titolo IV del presente regolamento.

Articolo 8. Stalle, concimaie, depositi di foraggio e insilati

Si considerano attività zootecniche quelle che si sviluppano in strutture che superano le dotazioni minime di capi o di dimensioni secondo quanto previsto dai dispositivi emanati dalle ASL competenti.

I ricoveri destinati ad attività zootecniche, a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, devono essere costruiti in modo da rispettare quanto previsto dal D.M del 7 aprile 2006 e dal

D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.
Le stalle devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli per condurre i fluidi di risulta in vasche di stoccaggio.
Tutti i ricoveri per il bestiame devono essere provvisti di concimaie o letamai. Questi debbono essere dotati di idoneo parapetto chiuso perimetrale, di altezza fuori terra non inferiore ad un metro, e di tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni, come pure di vasche di stoccaggio per i liquami, il tutto proporzionato al numero ed alla tipologia di capi ricoverabili, e costruite con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi.
Le concimaie ed i letamai, ed in genere i depositi di rifiuti autorizzati, devono essere collocati a valle e lontani almeno 100 m da corsi d'acqua, almeno 200 metri dal punto di captazione dei pozzi o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, fatte salve diverse indicazioni stabilite dalla Regione o dalla Provincia, devono inoltre essere ubicate ad una distanza dalle abitazioni di almeno 50 m e, comunque, tale da non recare molestie al vicinato. Il conduttore o proprietario dovrà accertarsi periodicamente di capienza e tenuta delle strutture e dell'assenza di perdite. Le botole d'ispezione devono essere protette in modo tale da evitare la caduta accidentale di animali o persone.
Non è assolutamente possibile raccogliere o accumulare il letame al di fuori delle concimaie, salvo per le operazioni di spargimento dello stesso, provvedendo, in tal caso, allo spargimento dello stesso mediante operazioni meccaniche nel più breve tempo possibile.
I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e successive modifiche.
È fatto divieto di utilizzare nelle aziende agricole pneumatici usurati ed altri rifiuti simili per la chiusura dei silos di mais ed altri insilati.
Restano ferme le disposizioni nazionali, regionali e provinciali vigenti in materia di allevamenti.

Articolo 9. Impiego e spargimento di liquami e residui azotati

E' assolutamente proibito annaffiare gli ortaggi o qualsiasi altra coltura in particolare da foraggio, con liquami o acque luride di qualsiasi provenienza. E' altresì assolutamente vietato spargere sul terreno od interrare liquami o residui solidi urbani.
Lo spargimento dei liquami zootecnici sui terreni agrari durante tutto l'anno è vietato nel raggio di 50 m dalle abitazioni. Deve comunque avvenire adottando gli opportuni provvedimenti atti ad evitare disagio conseguente la propagazione di cattivi odori. Quando non vi siano colture in atto, il materiale organico dovrà essere immediatamente interrato mediante operazioni meccaniche. Lo spargimento dei liquami zootecnici è consentito esclusivamente per le aziende agricole insediate nel territorio comunale o in quello di comuni limitrofi, previa comunicazione da inoltrarsi al Settore Ecologia ed Ambiente del Comune di Codevilla, delle date in cui si intende procedere all'effettuazione di tali operazioni, allegando le eventuali autorizzazioni sanitarie qualora necessarie.

E' comunque vietata la distribuzione di liquami ad una distanza inferiore di 5 m da infrastrutture stradali.

Articolo 10. Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità di strade di pubblico passaggio, non possono essere lasciati liberi, ma devono essere adeguatamente custoditi all'interno delle proprietà, in modo da non costituire pericolo per coloro che si trovino a transitare nelle vicinanze, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano all'esterno. I proprietari di cani devono garantire che essi siano adeguatamente governati, in modo da non recare nocumento al vicinato.

I cani, quando si trovino in luogo pubblico, devono essere condotti al guinzaglio ed eventualmente muniti di museruola. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore e quelli da caccia in presenza del proprietario.L'attività dei cani da pastore impegnati per la guardia delle greggi, o del pascolo dei bovini, dovrà essere oggetto di informazione per il pubblico mediante l'affissione di cartelli, da installare nei pressi dei fondi ove è presente il bestiame, indicanti la presenza di cani in libertà.

Si rimanda comunque all'Ordinanza 3 Marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009).

Articolo 11. Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura, essere tenuti costantemente puliti e devono essere adibiti unicamente al loro utilizzo originario.

Ove sia possibile, si devono alimentare gli abbeveratoi con acqua corrente o almeno disporre che l'acqua vi scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeverata. E' vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli nei pressi degli abbeveratoi.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

TITOLO III

Delle strade provinciali, comunali, interpoderali e vicinali.

Articolo 12. Definizione e tracciato delle strade

Per **strade comunali e provinciali** sono da intendersi le strade così definite e tracciate nei dispositivi di gestione territoriale in vigore (PGT, PTCP ecc.).

Per le strade provinciali valgono i regolamenti ed i dispositivi previsti negli strumenti della programmazione territoriale nazionali e provinciali attualmente in vigore (Codice della Strada, PTCP).

Per le strade comunali, vicinali ed interpoderali, fatto salvo quanto previsto dagli strumenti della programmazione territoriale nazionale e provinciale (Codice della strada e PTCP) vale quanto previsto dal presente regolamento.
Per **strada interpoderale** si intende una strada privata non aperta al pubblico passaggio che unisce più poderi fra loro e che collega i terreni e gli edifici serviti dalla viabilità ordinaria.
Per **strada vicinale** si intende una strada privata ad uso pubblico situata fuori dal centro abitato, equiparata alla strada comunale ai sensi dell'art. 2, comma 6 punto 5 lettera d) del Codice della Strada.
Le strade interpoderali e vicinali sono anch'esse soggette al presente Regolamento, debbono essere carrabili e di larghezza non inferiore a 2,5 metri se già esistenti e non inferiori a 3 metri se di nuova realizzazione.
E' vietato modificare o alterare in qualsiasi modo la forma e/o le dimensioni, o cancellare le strade senza il consenso di tutti gli aventi diritto e di coloro che, dai suddetti interventi, dovessero patire dei danni.
Per **pista ciclopedonale** si intende un percorso protetto e riservato a biciclette e pedoni e lungo il quale è vietato il traffico motorizzato, fatto salvo quello destinato alla manutenzione da parte dell'Ente incaricato. Le piste ciclopedonali sono equiparate alle strade comunali.

Articolo 13. Transito sulle strade

Le strade interpoderali sono soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati.
Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
È in ogni caso consentito il transito ai mezzi di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione, Provincia e Comuni.
Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e regolare ripristino a propria cura e spese.
E' fatto divieto di transito e manovra di mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione stabilita in conformità al presente regolamento.
Analogo divieto è valido per i mezzi oltremodo pesanti di qualsiasi genere che possono recare danno al sedime stradale.

Articolo 14. Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti

Alla manutenzione delle strade comunali provvede direttamente il Comune. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali e per stabilire ponticelli e cavalcafossi (fissi o temporanei) per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici

Comunali preposti.
E’ vietato l’abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade di qualsiasi tipo, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall’Amministrazione Comunale.
Qualora le strade vicinali fossero classificate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale “di pubblica utilità ”, alla loro manutenzione il Comune partecipa in misura variabile da un quinto fino alla metà della spesa, secondo l'importanza della strada.
Quando sorge la necessità di effettuare lavori di manutenzione delle strade interpoderali o vicinali non di pubblica utilità, tutti i proprietari sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera, segnalata da coloro che transitano con più frequenza sulla strada, viene esperita da appositi consorzi costituiti all’uopo e/o concordata dalla maggioranza dei proprietari che si suddivideranno le spese e/o gli interventi diretti, in modo proporzionale alle dimensioni delle relative proprietà (asservite dalla strada stessa).
Le strade vicinali non di pubblica utilità ed interpoderali devono essere dotate di opportune opere di regimazione delle acque.
E’ fatto obbligo ai frontisti di strade vicinali non di pubblica utilità e interpoderali di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo che possa creare intralcio alla circolazione, anche se introdotto da altri;
- mantenere in buono stato la percorribilità della sede stradale con opportune opere di consolidamento ed eventuale inghiaiamento. L'alfaltatura sarà concessa solo previo rilascio di autorizzazione ambientale comunale o, in ambito di area boscata, autorizzazione ambientale provinciale;
- mantenere la pendenza necessaria per lo sgrondo delle acque dalla sede stradale e incanalare le medesime in almeno una cunetta o fosso di dimensioni idonee al rapido deflusso delle acque;
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- tenere costantemente funzionali le tombinature ed i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque, procedendo, all'occorrenza, alle necessarie operazioni di spurgo.

I proprietari ed i coltivatori frontisti con colture non arboree su strade private e/o soggette a pubblico transito, hanno l’obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di lavorazioni del terreno, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso strade, ripe e fossi, non inferiore a 2 m.
Qualora non esista un fosso stradale, l’aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto.
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di filari di viti o altre piante

arboree di altezza inferiore a 3 metri, che corrono parallelamente alle strade, devono essere piantati ad una distanza minima di 3 metri (art. 26 c. 8 Regolamento di Esecuzione nuovo Codice della strada) dal bordo della pertinenza stradale (piede della scarpata e/o cunetta stradale). Qualora i filari giungano perpendicolari al confine, la distanza minima deve essere di 5 metri fra il bordo della banchina ed i pali di testata dei filari.
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare piante arboree ed arbustive lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

Fuori dai centri abitati, per le strade provinciali e comunali, all'interno delle curve si deve assicurare, fuori dalla proprietà stradale, una fascia di rispetto inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito; all'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo (nuovo Codice della strada art. 17 c. 1 e 2- con applicazione dell'art. 26 c. 8 e art. 27 del relativo regolamento di esecuzione)

Le fasce di rispetto, o capezzagne, devono essere misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa, o dal bordo esterno del fosso stradale.

Articolo 15. Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami e polloni delle piante che, protendendosi oltre il ciglio stradale al di sotto dei 4,5 m di altezza, impediscono la libera visuale. I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali o, comunque, soggette a pubblico transito, hanno l'obbligo, inoltre, di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, e di asportare periodicamente le porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o, comunque, il materiale che - a causa delle lavorazioni effettuate o per qualsiasi altro motivo - vi si sia accumulato, nonché di adottare precauzioni ed accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo, limitazione della sicurezza ed eventuali interruzioni del servizio lungo i tratti serviti da linee elettriche e/o telefoniche.
In caso di abbattimento di alberi è vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.
In caso di trascuratezza e inadempienza del proprietario o dell'avente causa, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, in suo danno e ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

TITOLO IV
Fossi e manufatti per le acque

Articolo 16. Pozzi e manufatti per la stabilizzazione dei versanti

I proprietari dei terreni nei quali esistono pozzi di captazione delle acque sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare

riferimento alle norme in materia di salvaguardia della falda nonché alle norme di sicurezza della pubblica incolumità.
I proprietari dei terreni sui quali sono state realizzate opere di stabilizzazione e controllo dei versanti (per frane o smottamenti) sono tenuti a concordare con il Comune le modalità di controllo dei manufatti.

Articolo 17. Distanze dai confini per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.
Lo scavo di fossati o canali (di profondità superiore a 50 cm.) presso i cigli stradali deve essere autorizzato dall'Ente proprietario dell'infrastruttura ed, in ogni caso, la distanza dai medesimi non può essere inferiore a 3 metri (art. 26 c. 1 DPR 495/92).
Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la gestione delle aree golenali, per la distanza dai confini di alberi è necessario attenersi alle prescrizioni del Codice Civile; la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento della sua fase adulta e, comunque, non inferiore a m 6 (art. 26 comma 6 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Articolo 18. Regimazione delle acque

I proprietari dei terreni sui quali defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori non possono impedirne il libero deflusso con opere di qualsiasi natura ed origine.
E' proibito modificare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.
E' vietata la realizzazione di piantagioni, ovvero l'esecuzione di qualsiasi opera che, interessando i fossi ed i canali, ne restringa o ne alteri la sezione normale, provocando la tracimazione delle acque in modo da arrecare danno ai terreni vicini o alle strade.
Le acque derivanti da drenaggi o da scoline superficiali vanno recapitate nel reticolo idraulico individuato dal comune e, qualora dette opere debbano attraversare l'altrui proprietà, occorre acquisire il preventivo consenso dei proprietari.
Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.
Secondo le norme del Codice Civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni o altri manufatti per sfociarla sui fondi della proprietà sottostante.
Qualora fosse necessario, per evitare ristagni, realizzare opere di drenaggio sotterraneo che

richiedono forzatamente uno sbocco a valle, è preferibile scegliere tale sbocco in modo da non provocare erosione localizzata, previo consenso da parte di eventuale altro proprietario interessato, in ogni modo qualora le opere di drenaggio debbano attraversare l'altrui proprietà, ne occorre il preventivo consenso.
Il proprietario che avrà acconsentito all'attraversamento del proprio fondo non dovrà partecipare (a meno che non lo ritenga soggettivamente interessante) alle spese di realizzazione dell'opera di scolo, o di drenaggio, o di regimazione delle acque.
I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Articolo 19. Spurgo e pulizia di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e, quindi, di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
Gli stessi proprietari provvederanno a mantenere in efficienza e perfettamente sgombre e pulite le tombinature e i manufatti in genere realizzati per la canalizzazione delle acque e per l'accesso ai fondi dalle strade sia private che pubbliche.
E' vietato procedere alla pulizia di fossi o canali mediante l'incendio della vegetazione e facendo uso di diserbanti e/o disseccanti.
I materiali derivanti dalla pulizia e dalla manutenzione dei fossi e dei canali non possono essere depositati sulle banchine stradali, bensì debbono essere rimossi e consegnati alle discariche autorizzate, fatto salvo il caso in cui, dalle predette operazioni, sia ricavata semplice terra di scavo che potrà anche essere riutilizzata e sparsa, presso i fondi privati, nelle pratiche agronomiche.
In caso di trascuratezza e inadempienza, il Comune potrà sostituirsi all'inadempiente, a sue spese ferma restando la comminazione della sanzione per l'inadempienza accertata.

Articolo 20. Irrigazione, canali ed opere consortili

Per la gestione e la manutenzione di canali ed altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque si applicano le norme fissate in materia dal regolamento del consorzio stesso e/o i dispositivi legislativi nazionali, provinciali e regionali vigenti al riguardo.
Senza la preventiva autorizzazione non è comunque consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi.
Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia ed altri). I pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.
Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale che il volume di acqua irrigua non determini spreco e non non arrechi danni a persone e a cose pubbliche e private; pet gli impianti di

irrigazione a pioggia gli irrigatori debbono essere posizionati in modo idoneo o dotati di dispositivi di controllo del getto in maniera tale da non arrecare pregiudizio a persone o cose. Comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.
In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

Articolo 21. Acque pubbliche

E' vietata la realizzazione di piantagioni, lo sradicamento di ceppaie e lo scarico di qualsiasi tipo di rifiuto (o materiale inerte) nei corsi d'acqua pubblici, senza l'autorizzazione del Comune (per il reticolo idrico minore) o della Regione (per il reticolo idrico principale).
E' altresì vietata, se non autorizzata, la distruzione della vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua.
Per il Reticolo Idrico Minore si definisce una fascia di tutela assoluta adibita esclusivamente alla tutela del corso d'acqua, al ripristino dei sui caratteri di naturalità e alla accessibilità dei luoghi per la periodica manutenzione e per l'esecuzione di tutti gli interventi che il comune intenderà realizzare per migliorare la funzionalità idraulica dello stesso. In tale fascia sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio. In particolare nella fascia di tutela assoluta (di ampiezza pari a 5 m a partire da ciglio superiore della sponda incisa – scarpata morfologica – o dal piede dell'argine) sono vietati:

- gli scavi e i movimenti terra,
- le arature trasversali e longitudinali
- le colture agrarie e gli orti;
- le piantagioni di qualsiasi tipo di alberi, le siepi e gli impianti arborei compresi frutteti e vigneti;
- fabbricati di qualsiasi destinazione d'uso compresi anche quelli precari (esempio baracche in legno) e quelli interrati, fatti salvi quelli preesisistenti, solo se regolarmente autorizzati;
- le recinzioni;
- i pozzi idrici;
- la dispersione di acque reflue nel suolo e nel primo sottosuolo;
- le cisterne e i serbatoi anche se interrati.

TITOLO V
Attraversamenti e rispetto dei fondi

Articolo 22. Passaggio pedonale sui fondi privati

È vietato l'ingresso nei fondi altrui, eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto, salvo si tratti di seguire animali domestici sfuggiti al proprietario o sciami d'api. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi debbono praticarlo in modo tale

da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi.
Nel caso il fondo sia recintato da fosso, siepe viva o altro stabile riparo, si applicano le sanzioni a norma dell'art. 637 del C.P.

Articolo 23. Passaggio con mezzi.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne e campi privati, con qualsiasi mezzo di trasporto (biciclette, cavalli, veicoli fuoristrada, motocicli di qualsiasi tipo, veicoli con o senza motore e mezzi di trasporto in genere), senza specifico consenso dei proprietari e aventi diritto.

Articolo 24. Passaggio su fondi demaniali

Chiunque abbia la necessità di transitare su terreni demaniali di proprietà comunale è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati, dettate dai precedenti articoli 22 e 23.
E' vietato, in ogni caso, porre in essere impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune senza apposita autorizzazione.
E' vietato, inoltre, rinnovare siepi (anche se pre-esistenti) lungo i fondi privati a confine con proprietà comunali o con le strade pubbliche e vicinali di pubblico transito, senza aver ottenuto preventivamente la necessaria autorizzazione da parte del servizio comunale competente.

Articolo 25. Sentieri panoramici

La definizione, il tracciato e la realizzazione di sentieri panoramici per il transito di turisti o, comunque, di persone singole o organizzate in gruppi, deve essere autorizzata preventivamente, in forma scritta, dal servizio comunale competente, sia che interessino fondi comunali, sia che attraversino fondi di proprietà di altri Enti o di proprietà privata.
Se il tracciato di tali sentieri attraversa fondi privati o di pertinenza di Enti diversi dal Comune, deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto.
Il concessionario delle autorizzazioni è responsabile per qualsiasi evenienza possa in qualche modo causare danno a coloro che percorrono i sentieri panoramici o per qualsiasi danno provocato sui fondi (e le relative colture), in qualsiasi modo o da chiunque provocati.

Articolo 26. Sciami d'api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.
Con richiamo specifico alle disposizioni di cui all'articolo 924 del C.C., gli sciami sfuggiti agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi,

soltanto qualora il proprietario degli sciami non li abbia recuperati entro due giorni.

Articolo 27. Appropriazione di prodotti

Con richiamo al Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, vendemmiare, rastrellare o raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di polizia giudiziaria o agli altri incaricati del servizio di polizia rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto, non occorre permesso scritto.

Nel caso di frane che spostino parti più o meno ampie delle colture su fondi altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti di terzi.

La raccolta di funghi e tartufi sui fondi altrui è regolata dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Articolo 28. Controllo su appropriazione di prodotti

Qualora gli incaricati del servizio di polizia rurale sorprendano in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali od altri prodotti della terra, di cui non siano in grado di giustificare la provenienza, devono provvedere agli accertamenti del caso, dando corso agli adempimenti ed azioni previste dal codice di procedura penale, dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

TITOLO VI
Pascolo, Caccia e Pesca.

Articolo 29. Ingresso e sosta di greggi o altro bestiame nel territorio comunale

La sosta per periodi superiori ad un giorno di greggi o bestiame di qualunque sorta sul territorio comunale, deve essere comunicata all'Ufficio Comunale competente ed agli altri enti competenti come previsto dalla L.R. 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30. Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente ad evitare eventuali danni ai fondi finitimi, o molestia ai passanti, o pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Articolo 31. Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche e di uso pubblico, è possibile previa

autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.
Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre il preventivo consenso del proprietario.

Articolo 32. Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843, comma 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.

Articolo 33. Attraversamento di centro abitato

L'attraversamento del centro abitato dovrà essere autorizzato dal Comune. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 184 del nuovo Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione animali, i conduttori che debbano percorrere le strade dei centri abitati con mandrie di bestiame di qualunque specie, devono aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, in modo da evitare molestie o timori per il pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade. E' vietato l'abbandono di carcasse di animali morti. La mandria non potrà occupare spazio superiore alla metà della carreggiata percorsa.

Articolo 34. Bestiame a soccida

Chiunque assuma bestiame forestiero a soccida, deve informarne l'Ufficio comunale competente, denunciando la specie e il numero dei capi presi da utilizzare per l'accrescimento.

Articolo 35. Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

TITOLO VII
Attività agricole

Articolo 36. Principi generali.

Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni previste in materia a livello nazionale, regionale e provinciale di salvaguardia dell'ambiente e delle acque.
Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, il Sindaco adotta i provvedimenti atti a tali fini, anche in materia di attività agricole, siano esse coltura o allevamento.

Articolo 37. Allevamenti

Per quanto concerne l'allevamento di animali occorre far riferimento alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene e degli strumenti urbanistici, nonché le disposizioni del Servizio Venatorio A.S.L..
Per quanto riguarda gli allevamenti di animali da compagnia, questi debbono rispettare quanto previsto dal Regolamento Regionale 2/2008, e successive modificazioni e dintegrazioni.
Per quanto riguarda i fabbisogni minimi per gli allevamenti di animali selvatici, esotici ed invertebrati (elicicoltura, lombricoltura e vermicoltura) si rimanda alle normative specifiche ed ai pareri degli organi competenti.

Articolo 38. Sistemazioni dei terreni agricoli

La preparazione dei terreni alle coltivazioni agricole non potrà prevedere sbancamenti superiori ad 1 metro di profondità e dovrà presentare adeguate reti di drenaggio per facilitare l'allontanamento delle acque in eccesso nel terreno. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie o altre modificazioni dei fondi se non autorizzate dalle vigenti leggi in materia di attività estrattive e movimenti di terra.
I terreni con pendenze superiori a 20%, coltivati, devono essere dotati di fossi per allontanare le acque superficiali, aventi percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione dell'ordine dell' 1% ed un interasse di 80 – 100 metri al fine di evitare erosioni e l'apporto di materiali in sospensione verso le proprietà e le infrastrutture di valle; ogni appezzamento deve regimare le acque favorendone lo scolo verso impluvi stabili. Se la pendenza del terreno è superiore al 30% i vigneti o comunque le colture di nuovo impianto, oltre ad essere dotate della predetta rete di scolo delle acque superficiali prevista per le pendenze superiori al 20%, dovranno essere dotate anche di una rete di drenaggio sottosuperficiale (nel caso in cui i terreni abbiano caratteristiche non drenanti da valutare singolarmente).
La realizzazione dei drenaggi, deve prevedere lo scarico delle acque nel reticolo idrico superficiale, anche mediante l'apertura di appositi fossi. Qualora la realizzazione dei drenaggi o lo scarico delle acque comporti l'attraversamento di altre proprietà, dovrà essere acquisito preventivo consenso. E' vietato realizzare pozzi quali terminali di drenaggi profondi. La realizzazione di drenaggi profondi è soggetta alla presentazione di apposita istanza da presentarsi presso l'Ente competente per territorio (Comune o altri); per le altre tipologie di sistemazione fondiaria di cui ai punti precedenti, è sufficiente procedere a comunicazione scritta ed esplicativa delle opere da eseguire al Comune o ente competente per territorio. Sia l'istanza che la comunicazione dovranno essere presentate prima dell'inizio dei lavori. Per quanto riguarda le colture esistenti, i proprietari dei fondi dovranno procedere all'adeguamento alle presenti norme al rinnovo dell'impianto.
Le pratiche sopra descritte devono essere applicate anche sui terreni incolti e sui vigneti abbandonati.

Articolo 39. Lavorazioni e gestione del terreno.

Fatti salvi gli obblighi dei frontisti previsti all'articolo 14 del presente regolamento, in materia di

lavorazioni ed impianti agricoli in prossimità delle strade, si ribadisce che le arature o le lavorazioni anche superficiali eseguite nei terreni in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono comunque avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane; chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare di quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia rischio di erosione con trasporto di terreno verso valle, devono adoperarsi per evitare danno alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione, alternativamente o cumulativamente, di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e ad effettuarne la regolare e sistematica manutenzione, in modo tale da garantirne il perfetto stato di funzionalità. Gli stessi accorgimenti devono essere adottati anche nel caso di lavori di scasso.

E' fatto comunque divieto di effettuare lavorazioni superficiali dei terreni vitati dopo il 31 maggio, tranne che nel sottofilare (per una larghezza di 70 cm) e per i vigneti giovani (fino a 3 anni di età). Particolare attenzione dovrà essere dedicata ai terreni soprastanti e, comunque, confinanti con le strade pubbliche e di pubblico transito, al fine di evitare danni e contrattempi per la collettività..

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà addebitato al trasgressore (o inadempiente).

Nei vigneti o nelle colture poste su terreni con pendenze superiori al 20% la gestione del terreno dovrà prevedere l'impiego dell'inerbimento almeno nell'interfilare, almeno nel periodo compreso fra maggio e ottobre, con la possibilità di applicare diserbo, pacciamatura o lavorazione superficiale nel sottofila (per una larghezza massima di 1 metro).

Per i vigneti giovani o gli impianti arborei giovani (fino a 3 anni) posti nelle zone con pendenze superiori al 20%, sarà consentita la lavorazione superficiale del terreno, ma dovranno essere messe in essere da parte del viticoltore tutte le pratiche volte ad evitare danni da erosione (pacciamatura sulla fila, scoline superficiali).

Qualsiasi danno arrecato per incuria o per la mancata o non corretta applicazione delle presenti prescrizioni, sarà comunque addebitato al trasgressore (o inadempiente, qualora l'inadempienza venga all'uopo accertata).

TITOLO VIII

Malattie e difesa delle piante coltivate.

Articolo 40. Difesa contro le malattie delle piante

Nella evenienza di comparsa di malattie delle piante (biotiche e/o abiotiche) dannose alle colture agricole, il Comune, d'intesa con i competenti uffici provinciali, regionali e, eventualmente ministeriali, impartisce, di volta in volta, disposizioni atte alla difesa efficace delle colture ed al contenimento dei possibili rischi per la salute umana e di inquinamento ambientale.

Articolo 41. Danni da deriva

Nell'eventualità di danni da deriva causati da qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici, degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere opportuno indennizzo, come previsto dalle norme vigenti.

Articolo 42. Informativa per trattamenti in corso

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguano trattamenti con sostanze tossiche debbono segnalare adeguatamente l'area oggetto dell'intervento, informando i terzi dei rischi connessi.

In particolare l'impiego di prodotti fitosanitari ed il relativo spargimento con mezzi meccanici a terra dovrà avvenire secondo le procedure a seguito indicate:

1) prima di effettuare i trattamenti in argomento, se in prossimità di abitazioni, ne dovrà essere dato avviso ai confinanti;
2) i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento o pioggia e nelle ore più fresche della giornata. Devono essere eseguiti in modo da garantire la permanenza del prodotto sulle aree trattate ed evitare fenomeni di ricaduta a distanza;
3) gli operatori devono possedere un regolare patentino per la distribuzione di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi;
4) ciascun operatore sul campo deve sempre conoscere perfettamente i prodotti in distribuzione e le relative dosi presenti nelle miscele al fine di poter esaurientemente rispondere ad eventuali richieste o consentire campionamenti degli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento;
5) vanno rispettate le indicazioni contenute nelle modalità d'uso e precauzioni fornite dalla ditta produttrice ed indicate sull'etichetta delle confezioni;
6) ciascun operatore dovrà far uso di adeguati mezzi di protezione individuale quali tute, calzari, maschere con filtri a carboni attivi e simili;
7) gli strumenti usati per l'erogazione dovranno essere a perfetta tenuta. Durante il cambio di direzione del trattamento tali strumenti dovranno essere chiusi per tempo al fine di contenere la deriva del prodotto sull'appezzamento da trattare;
8) dovrà prestarsi particolare attenzione durante il trattamento in adiacenza di confini, evitando l'uso dell'atomizzatore e privilegiando l'impiego di un'irroratrice;
9) tutte le irrorazioni devono essere eseguite secondo quanto prescritto dall'art. 6 del D.P.R. n°236/88 e successive modificazioni ed integrazioni , relativamente alla distanza da pozzi ovvero opere di captazione delle acque potabili;
10) sono vietati trattamenti acaricidi ed insetticidi nel periodo della fioritura e nel caso di erbe infestanti in fiore che dovranno essere falciate prima del trattamento a tutela delle api e degli insetti impollinatori;
11) vanno apposte, durante il trattamento e fino al termine dell'intervallo di agibilità (ore 48), le

segnalazioni di divieto di accesso ai non addetti ed agli operatori sprovvisti di adeguata protezione personale;

12) va preferito, a parità di effetti ed in base al trattamento da eseguirsi, l'utilizzo di prodotti fitosanitari a minore tossicità.

Articolo 43. Contenitori di sostanze antiparassitarie

E' proibito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere regolarmente smaltiti come previsto dalla legge vigente in materia.

A tal fine il Comune di Codevilla ha predisposto apposito servizio di raccolta e smaltimento dei contenitori di fitofarmaci, al quale gli interessati possono liberamente aderire, previo pagamento del corrispettivo fissato.

Articolo 44. Residui delle coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della "nottua" e della "piralide del mais", i tutoli ed i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni del "Mal dell'Esca" e di altri parassiti legati al legno della vite, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati mediante sminuzzamento e relativo interramento, oppure asportati dai vigneti per altri usi.

Articolo 45. Terreni e vigneti incolti

I terreni incolti accessibili devono essere falciati almeno due volte all'anno al fine di evitare la proliferazione di erbe infestanti evitandone la diffusione. Al fine di tutelare la fauna selvatica le operazioni di falciatura, quando eseguite dal 15 Luglio al 15 Agosto, dovranno essere condotte procedendo a velocità contenuta così da consentire l'allontanamento della fauna eventualmente presente.

In accordo con i dispositivi di legge relativi alla sanità delle piante anche coltivate di livello nazionale, con particolare riferimento a quanto disposto negli eventuali decreti di lotta obbligatoria, regionale e provinciale, qualora gli incolti siano posti in aree a particolare diffusione di pericolose malattie delle piante, questi dovranno essere, da parte dei proprietari, manutenuti in modo da non rappresentare una possibile fonte di inoculo per piante e colture circostanti od essere eliminati.

Con particolare riferimento alle malattie da giallumi della vite (Flavescenza dorata e Legno nero) gli incolti o i terreni abbandonati che presentino ancora piante di vite, in accordo con i dispositivi regolamentari forestali di livello nazionale, regionale o provinciale in vigore, vanno eliminati o manutenuti, con l'eliminazione delle piante che possono perpetuare le malattie, così che non arrechino danni ai vigneti in produzione. Alle inadempienze potrà sostituirsi il Comune che si rivarrà poi sui proprietari.

Articolo 46. Organismi geneticamente modificati (OGM)

Nel rispetto dei principi di precauzione è vietato l'utilizzo di OGM sull'intero territorio comunale, in attesa della messa a punto di idonei protocolli di sicurezza che, sulla base degli indirizzi comunitari, dispongano la valutazione su scala locale dei rischi relativi al loro impiego sia sulle coltivazioni, sia sul bestiame eventualmente nutrito con cibo ottenuto da sistemi agrari liberi di utilizzare OGM.

TITOLO IX
Malattie del bestiame e trasporto del letame.

Articolo 47. Obbligo di denuncia

I proprietari, gli allevatori o detentori di animali a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'ASL competente per territorio, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 del 5.06.1954 dell'alto commissario per l'igiene e la sanità.

La morte di qualsiasi animale deve essere denunciata al Comune, in forma scritta, ai sensi dell'art. 264 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Articolo 48. Malattie contagiose

Nel casi di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Articolo 49. Animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di Polizia Veterinaria.

Articolo 50. Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Articolo 51. Trasporto del letame

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo dei pozzi neri, dovranno essere osservate

le disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene. Il letame può essere trasportato, purché sia contenuto in carri o rimorchi a solida tenuta, in modo da evitare qualsiasi dispersione; deve, inoltre, essere coperto con teloni durante il trasporto su strade comunali o in centri abitati.
Per quanto riguarda lo stoccaggio, si rimanda al precedete articolo 8.

TITOLO X
Vincoli forestali e prevenzione incendi

Articolo 52. Abbattimento alberi

E' vietato abbattere alberi d'alto fusto (nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione scritta al Comune ed aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione da parte di eventuali altri enti interessati.
Le ramaglie devono essere raccolte a mucchi e poste a non meno di 15 metri da strade e canali.
L'abbattimento di piante in aree boscate necessita di autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia.
L'apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune, della Provincia per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.
E' necessario, nell'eseguire tagli o disboscamenti, lasciare sempre un congruo numero di matricine a copertura dell'area boscata utilizzata.
Il Corpo Forestale dello Stato provvede al controllo ed alla regolarità dei tagli, in base alla L.R. 28.10.2004, n. 27 ed al Regolamento sulle Norme Forestali Regionali n° 5/2007 ed eventuali successive modificazioni.
E' vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

Articolo 53. Prevenzione incendi

E' ammessa la sola combustione di i residui vegetali agricoli o forestali con le modalità di seguito riportate.
L'art. 182, comma 6 bis, del D.l. 3/04/2006 n. 152, di seguito T.U. Ambientale, approvato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, cita che "*le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole*", prevedendo, tuttavia, che "*i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di tale materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)*".

Al di fuori di suddette quantità i residui vegetali agricoli o forestali non utilizzati per scopi ed attività previsti dalla norma stessa, rientrano nella gestione dei rifiuti e che, pertanto, è sempre vietato bruciare tali scarti agricoli, senza finalità di pratica agricola o di recupero energetico.

E' tuttavia consentito lo smaltimento tramite combustione di residui vegetali agricoli o forestali - per finalità di prevenzione dagli incendi, contenimento delle specie infestanti e prevenzione dell'accumulo di materiali negli alvei - derivanti da terreni posti in situazioni disagiate per inaccessibilità dei luoghi dal punto di vista orografico. Si individuano quindi nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria i luoghi ove ammettere la combustione di piccoli cumuli in quantità non superiori a tre metri steri per ettaro degli scarti vegetali agricoli e forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.

E quindi vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del TU Ambiente e dall'art. 12 bis della L. R. n. 24/06.

E consentita la combustione di cui al punto precedente se eseguita dal proprietario o dal conduttore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera e non pericolose per il propagarsi degli incendi.

Come previsto dall'art. 14, comma 8, lettera b) del D.l. 24/06/2014, n. 91, *"nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiatati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".*

In qualsiasi caso i fuochi, a mente dell'art.59 del TULPS, dovranno:

- essere accesi solamente nell'area di proprietà o in quella in gestione;
- essere accesi ad una distanza minima di 10 metri dal terreno confinante con l'adozione di ogni possibile precauzione al fine di prevenire incendi e danni alle altrui proprietà;
- essere tenuti a distanza di almeno 100 metri da terreni boscati o cespugliati o di tutela ambientali e da case, stalle, fienili, pagliai e qualsiasi struttura;
- essere inscritti in una fascia libera da residui vegetali e dovrà essere limitata l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento;
- essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati fino a completa estinzione dei fuochi e delle braci;

E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietari o conduttore.

È facoltà dei confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento

dello stesso.
È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi dai soli naturali materiali vegetali, quali ad esempio: plastiche, tessuti, teli, legacci e altri materiali inquinanti.
Il Comune ha facoltà, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato o di altri Enti, di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche od ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorchè sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali.

TITOLO XI
Controlli e sanzioni.

Articolo 54. Violazioni e loro accertamento
Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o sia punito da disposizioni speciali, sono sanzionate come indicato nell'Allegato "A": Sanzioni, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. (ogni eventuale modifica della misura della violazione indicata verrà approvata con Deliberazione di Giunta Comunale, senza dover procedere alla revisione del presente articolo e del successivo allegato "A".
Le trasgressioni alle norme dettate dal presente regolamento sono accertate dai soggetti competenti, a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981, n. 689, e succ. integr. e mod.
In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono disapplicate.

Articolo 55. Autorità competente a ricevere il rapporto
Il Sindaco pro Tempore, o suo delegato, è l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' art. 17 della legge 24.11.1981, n. 689 e succ. itegr. e mod., a ricevere scritti difensivi e ad effettuare audizioni ai sensi dell'art. 18 e ad irrogare la sanzione.

Articolo 56. Sanzioni accessorie
Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi o dell'esecuzione degli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nell' allegato A, assegnando al trasgressore un termine perentorio per adempiere.
La sanzione accessoria è comminata con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24.11.1081, n. 689.
In caso di inottemperanza della sanzione accessoria si procede all'esecuzione d' ufficio con spese a carico del trasgressore.

Articolo 57. Commissione Comunale

Potrà essere istituita, mediante deliberazione di Consiglio Comunale, una Commissione Comunale di esperti per la valutazione delle opere da realizzarsi relativamente alla creazione ed al mantenimento di fossi e canali per la regimazione delle acque e per la valutazione dei rischi che possono derivare dal processo di erosione delle stesse, di cui al Titolo VII del presente regolamento.

In sede di istituzione il Consiglio Comunale definirà numero e tipologia dei componenti.

La Commissione verrà nominata dal Sindaco e avrà durata coincidente con quella del suo mandato.

Il parere espresso dalla Commissione avrà carattere consultivo.

Per i componenti la commissione non è previsto compenso.

TITOLO XII
Disposizioni transitorie e finali.

Articolo 58. Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta nei giardini annessi alle abitazioni, non sono soggette al rispetto delle distanze stabilite dal presente regolamento, ma a quelle disposte dallo strumento urbanistico vigente e dal Codice Civile.

Articolo 59. Entrata in vigore abrogazioni ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle prescrizioni del Codice Civile e ad ogni altra norma vigente in materia.

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

ALLEGATO A

SANZIONI

- **SANZIONI FASCIA N. 1**

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzione:
da 25,00 Euro a 250,00 Euro

- **SANZIONI FASCIA N. 2**

Le violazioni agli articoli saranno punite con sanzione:
da 50,00 Euro a 500,00 Euro

Come previsto dall'art. 16 della legge 689/81e succ. integr. e mod. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

- **SAA**

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o dell'esecuzione di interventi di ripristino di cui all'art 56 del presente Regolamento.

TABELLA RIASSUNTIVA SANZIONI

Art.		*SANZIONE E FASCIA*	*SANZIONE ACCESSORIA*
7	Scolo e stillicidio delle acque	*1*	
8	Stalle e concimaie depositi di foraggio ed insilati	2	
9	Impiego e spargimento di liquami e letami	2	
10	Cani a guardia		
11	Abbeveratoi per animali	2	
13	Transito sulle strade	2	
14	Manutenzione ed obblighi dei frontisti	2	SAA
15	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	SAA
16	Pozzi	2	
17	Distanze dai confini per fossi, canali e alberi	2	SAA
18	Regimazione delle acque	2	SAA
19	Spurgo e pulizia di fossi e canali	2	SAA
	Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde	2	SAA
20	Irrigazione canali ed opere consortili		
21	Acque pubbliche	2	SAA
22	Passaggio pedonale sui fondi privati	2	
23	Passaggio con mezzi	1	SAA
24	Passaggio su fondi demaniali	1	
27	Appropriazione di prodotti	1	
28	Controllo su appropriazione di prodotti	1	SAA
30	Pascolo degli animali	1	
31	Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	1	SAA
32	Pascolo abusivo		SAA
33	Attraversamento di centro abitato	1	
34	Bestiame a soccida	1	
37	Allevamenti	1	
38	Sistemazione dei terreni agricoli	2	
39	Lavorazioni e gestione del terreno	2	SAA
40	Difesa contro le malattie delle piante	2	SAA
41	Danni da deriva	2	SAA
42	Informativa per trattamenti in corso	2	
43	Contenitori di sostanze antiparassitarie	2	
44	Residui delle coltivazioni	2	
45	Terreni incolti	2	
47	Obbligo di denuncia	2	SAA
48	Malattie contagiose	1	
50	Igiene delle stalle	2	
51	Trasporto del letame	2	
52	Abbattimenti alberi	1	
53	Prevenzione incendi	2	
		2	

ALLEGATO B

SCHEMI GRAFICI

ALLEGATO B 1 - SCHEMI GRAFICI - riferimento art. 14

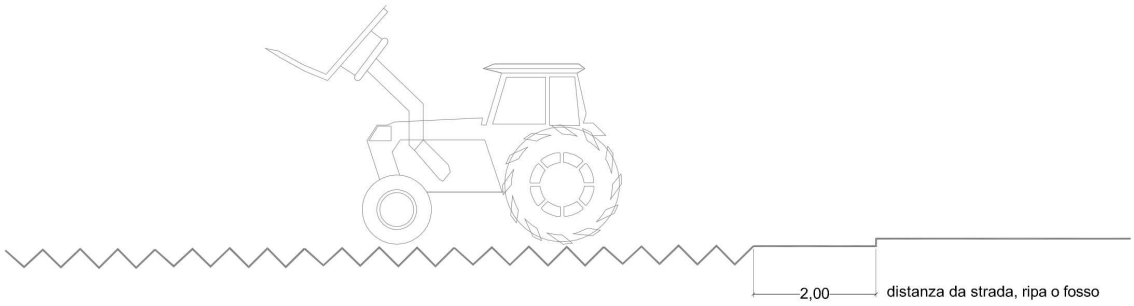

ARATURE ED ALTRE ATTIVITA' DI LAVORAZIONE DEL TERRENO

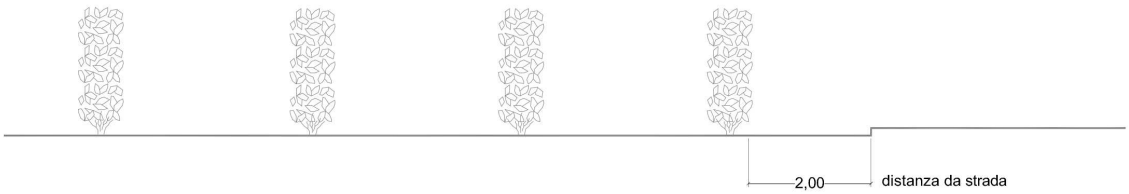

IMPIANTI DI FILARI DI VITI OD ALTRE PIANTE ARBOREE
CHE CORRONO PARALLELAMENTE ALLE STRADE

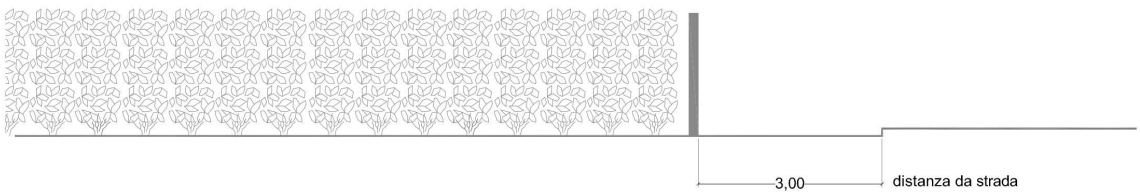

IMPIANTI DI FILARI DI VITI OD ALTRE PIANTE ARBOREE
CHE CORRONO PERPENDICOLARMENTE ALLE STRADE

ALLEGATO B 2 - SCHEMI GRAFICI - riferimento art. 14 e 17

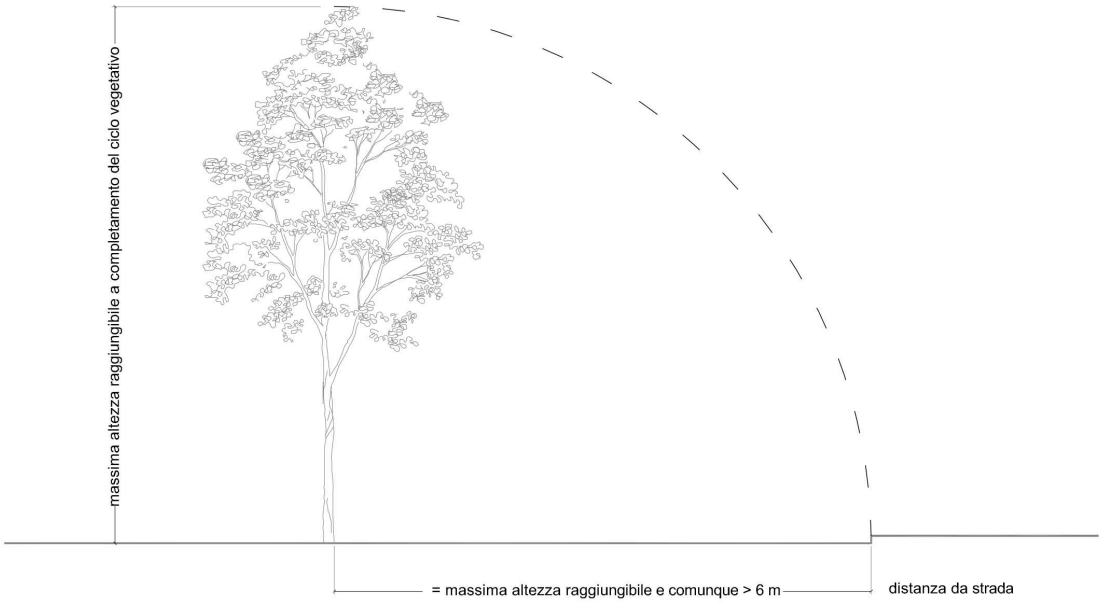

IMPIANTI DI PIANTE ARBOREE ED ARBUSTIVE, FUORI DAI CENTRI ABITATI

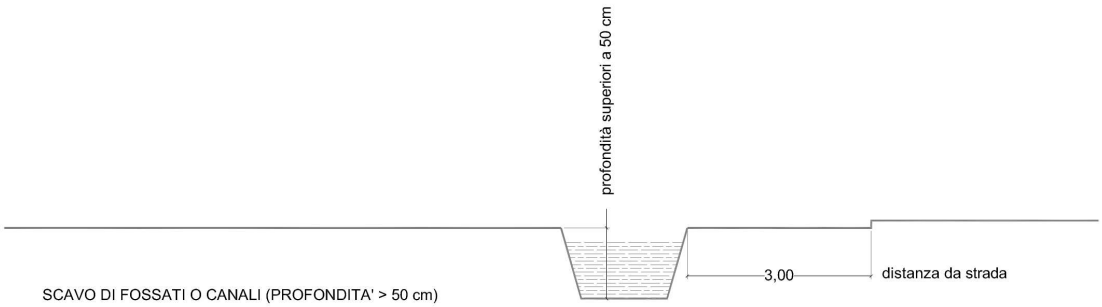

SCAVO DI FOSSATI O CANALI (PROFONDITA' > 50 cm)

ALLEGATO B 3 - SCHEMI GRAFICI - riferimento art. 21

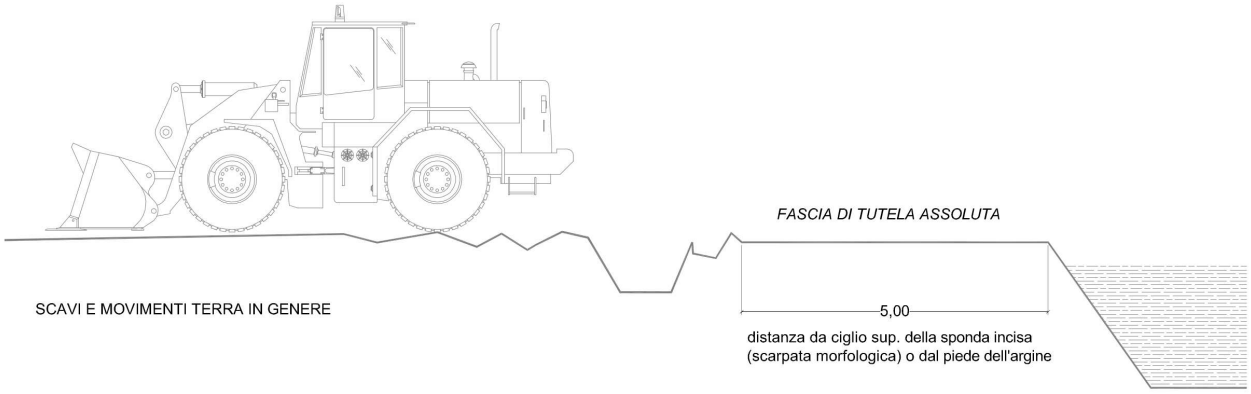

SCAVI E MOVIMENTI TERRA IN GENERE

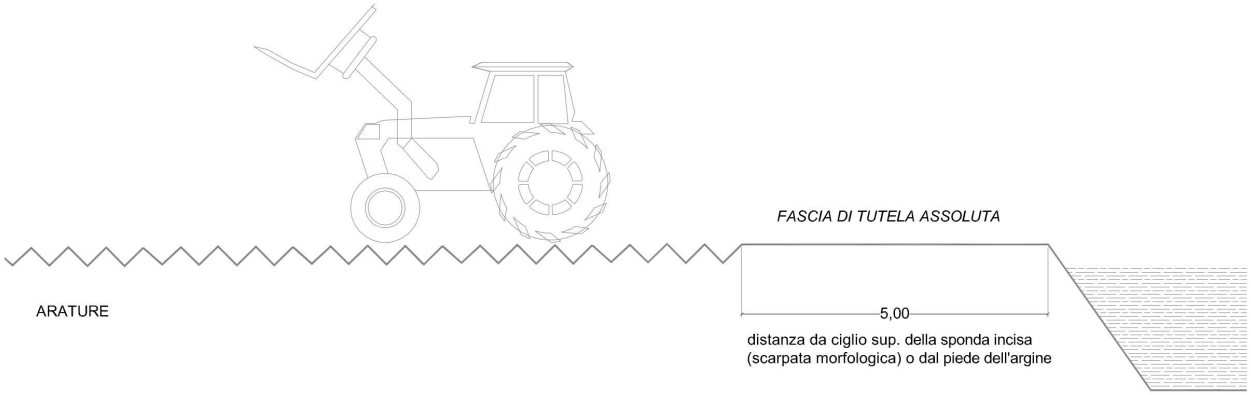

ARATURE

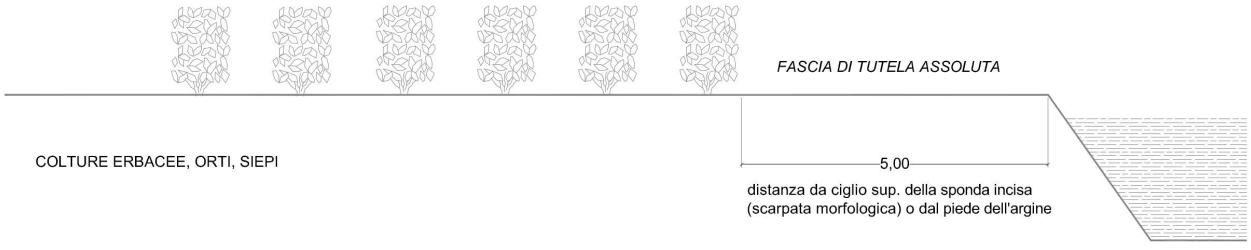

COLTURE ERBACEE, ORTI, SIEPI
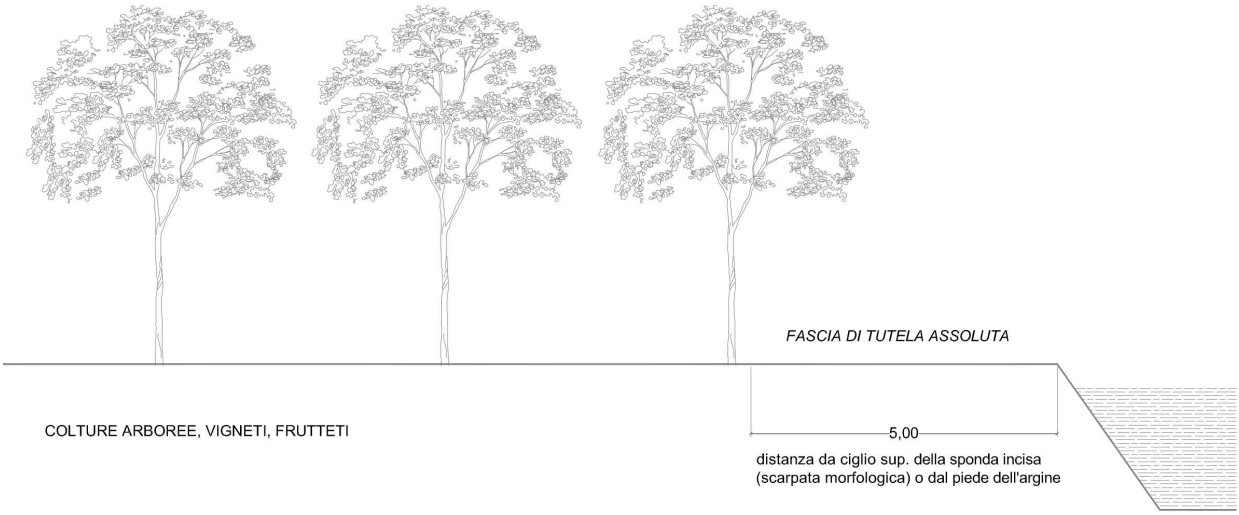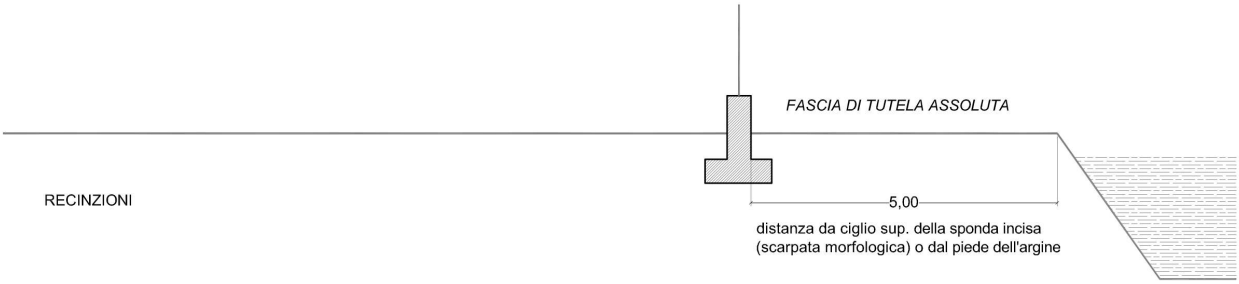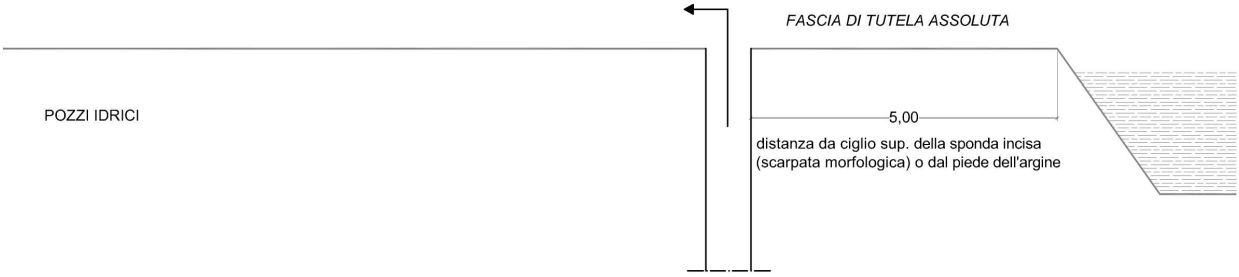
ALLEGATO B 4 - SCHEMI GRAFICI - riferimento art. 21